

STATUTO

IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA MAZZINI 223

Numero REA: AG - 183866

Codice fiscale: 02459850844

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

	dattiloscritto con nastro indelebile; scritto in parte di mio	
	pugno, occupa tre facciate e fi qui della quarta.	
	F.to Piraneo Teresa, Stefania Zambuto, Pirrera Luisa,	
	Not.Abruscato Salvatore	
	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I - COSTITUZIONE	
	ARTICOLO 1	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1,	
	lettera a), della legge 381/91, è costituita una società	
	cooperativa sociale denominata "IL GABBIANO SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" la cooperativa aderisce alla	
	Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi	
	periferici e territoriali e sarà disciplinata dalle norme	
	contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti	
	previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro	
	quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle	
	norme previste dalla legge per le società a responsabilità	
	limitata. La società assume la veste di cooperativa a	
	mutualità prevalente poichè lo scambio mutualistico segue i	
	parametri di legge ex art.2512 C.C.	
	Il presente Statuto prevede espressamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO	
	La cooperativa non ha fine di lucro è retta da scopo	
	mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri,	
	con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i	
	soci, saranno previsti in apposito regolamento che,	
	all'occorrenza verrà predisposto dall'organo amministrativo e	
	verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze di quella	
	straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma -	
	seconda parte - dell'art.2521 del codice civile. Fin d'ora si	
	precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti	
	mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto	
	del principio della parità di trattamento, demandandosi	
	all'organo amministrativo, la facoltà, di instaurare ed	
	eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse,	

4 di 36

	Si propone in generale di:	
	1) creare e/o ristrutturare e/o gestire e/o acquisire asili	
	nido, scuole materne, anche in forma di college o di parking	
	o di nursery, nonchè i servizi ausiliari di collegamento;	
	2) gestire scuole materne, educare, assistere e preparare i	
	bambini alla frequenza della scuola dell'obbligo integrando	
	l'opera formatrice della famiglia affinchè la formazione dei	
	piccoli sia diretta a loro trasmettere con i valori della	
	solidarietà e dell'amore del prossimo il senso di	
	appartenenza alla famiglia e alla società civile secondo i	
	principi della mutualità nella gestione dei servizi;	
	3) istituire, realizzare e gestire strutture sociali	
	scolastiche (scuole elementari, medie inferiori e superiori,	
	ecc.) e parascolastiche di ogni ordine e grado nonchè i	
	servizi ausiliari di collegamento, quali attività di sostegno	
	scolastico, prevenzione e recupero della dispersione	
	scolastica;	
	4) gestire e/o l'organizzare e realizzare attività	
	parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche:	
	servizi culturali, ricreativi, sportivi per i piccoli;	
	servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico di	
	assistenza educativo-scolastica e sociale; servizi di	
	qualificazione e di aggiornamento culturale e sociale;	
	5) provvedere all'amministrazione e gestione economica di	
	asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie e	

	superiori;	
	6) provvedere all'amministrazione dei centri scolastici;	
	7) gestire i servizi collettivi;	
	8) provvedere all'acquisto di libri di testo e di ogni altro	
	materiale didattico per il funzionamento delle iniziative	
	scolastiche;	
	9) realizzare iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato tra scuola e territorio;	
	10) organizzare e gestire colonie estive, marine o montane	
	atte a creare occasioni di sano svago ai partecipanti;	
	11) creare condizioni favorevoli allo sviluppo del turismo	
	sociale scolastico e dei servizi di vita associata;	
	12) utilizzare ogni strumento per la diffusione e la	
	promozione in genere della cultura come ad esempio mostre,	
	conferenze, seminari, corsi di orientamento, di recupero e	
	formazione, ecc..., inerenti l'oggetto sociale della	
	cooperativa;	
	13) acquistare e/o affittare attrezzature e strumenti di	
	qualsiasi tipo atti a promuovere lo sviluppo della società;	
	14) promuovere in collaborazione con gli enti preposti,	
	studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa	
	necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	15) istituire corsi riguardanti attività del tempo libero	
	(teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia,	
	hobbies, vari ecc...);	

	16) realizzare e/o gestire centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;	
	17) l'assistenza e la cura degli anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale in riferimento alle leggi emanate ed emanande;	
	18) realizzare e gestire opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società;	
	19) l'assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili fisici o psichici con l'ausilio del tele soccorso;	
	20) realizzare e/o gestire case famiglia, comunità alloggio, case di riposo, case protette, case albergo ecc..., per anziani, disabili psichici o fisici, minori e di altri soggetti privi di assistenza;	
	21) fornire personale e strumenti utili per la realizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione, conferenze, saggi ecc...;	
	22) assistenza post-penitenziaria;	
	23) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali Istituti di ricovero, con l'obbiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, di assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di	

	reinserimento nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi	
	di qualificazione professionale per l'inserimento delle	
	ragazze-madri nel mondo del lavoro;	
	24) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di	
	servizi e interventi finalizzati al trattamento ed al	
	sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	25) realizzare e/o gestire centri diurni e/o residenze	
	temporanee;	
	26) l'assistenza domiciliare integrata gestita anche in	
	convenzione con personale specializzato;	
	27) preparazione e somministrazione dei pasti;	
	28) animazione, prestazione dell'assistenza e la cura degli	
	anziani, portatori di handicap a domicilio o presso Ospedali,	
	Scuole, Case di cura, strutture di accoglienza, case di	
	riposo e luoghi di villeggiatura, oppure realizzata entro	
	centri di servizi appositamente allestiti o messi a	
	disposizione da Enti pubblici o privati;	
	29) creare e gestire impianti polivalenti;	
	30) promuovere, organizzare e gestire attività di	
	formazione, anche professionale, consulenza, orientamento,	
	aggiornamento, perfezionamento, addestramento, consulenza,	
	istruzione, qualificazione e riqualificazione nei vari	
	settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia,	
	nonché dei servizi ausiliari di collegamento ad esso previsti	

	dalle Leggi nazionali, regionali e comunitari con particolare	
	riguardo ai giovani;	
	31) servizi a favore di minori, adolescenti, giovani,	
	famiglie, quali: attività di sensibilizzazione della comunità	
	locale, per renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione dell'infanzia e della popolazione giovanile	
	con particolare attenzione al coinvolgimento della scuola;	
	interventi di ricerca-azione per la promozione dei diritti e	
	delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; ludoteche,	
	centri di aggregazione giovanile, centri di ascolto	
	polifunzionali, consultori familiari, centri di pronta	
	accoglienza, case famiglia, centri diurni per	
	minori/adolescenti, che operino nel campo dell'assistenza,	
	della socializzazione, della prevenzione sociale,	
	dell'educazione sanitaria; servizio di assistenza domiciliare	
	per il recupero delle funzioni genitoriali e di sostegno alla	
	relazione genitori-figli; interventi nel campo	
	dell'affidamento familiare; mediazione familiare; spazio	
	neutro; servizi educativi domiciliari per minori; interventi	
	di educativa di strada e attività di animazione sul	
	territorio;	
	32) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari,	
	manifestazioni culturali, politiche, sindacali, canore,	
	convegno di studio, tirocinio, tavole rotonde, nonché	
	organizzare stages, visite in aziende etc. dei diversi	

	comparti produttivi economici del mondo del lavoro,	
	coinvolgendo anche il mondo della scuola e consentendone il	
	rapporto organizzato con il territorio;	
	33) promuovere e organizzare servizi e centri di prima	
	accoglienza per gli immigrati;	
	34) promuovere e organizzare centri ergo terapeutici;	
	35) creare attività nei vari settori dello sport;	
	36) creare attività di sensibilizzazione ed animazione della	
	comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	37) creare attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli	
	e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	38) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione	
	e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili	
	intellettivi e relazionali;	
	39) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la	
	riabilitazione, assistenza, educazione, recupero e	
	reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, devianti	
	in genere, emarginati, minori in difficoltà e/o a rischio,	
	portatori di handicaps psichici, fisici e sensoriali,	
	disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle	
	famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e	
	sociale ed operando per ridurre l'handicap attraverso	

	attività di logopedia, ippoterapia, fisioterapia,	
	psicomotricità ecc...;	
	40) gestire spazi pubblici e strutture private comprese	
	piscine, giardini pubblici e privati, parchi naturali ecc..;	
	41) Progettazione e ricerca: attività di studio e	
	monitoraggio dei bisogni della comunità; attività di	
	progettazione in ambito europeo, nazionale, regionale,	
	locale; attività di studio e ricerca sociale; attività di	
	prevenzione primaria e secondaria del disagio minorile,	
	giovanile e in età adulta; consulenza, coordinamento e	
	supervisione su richiesta di realtà del territorio; attività	
	di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni	
	a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti; progetti di sensibilizzazione	
	ed educazione ambientale; interventi di prevenzione e	
	assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di	
	abbandono, di maltrattamento, di violenza sui minori,	
	interventi educativi e tutela dei diritti del bambino malato	
	ed ospedalizzato, strutture e interventi educativi per	
	l'integrazione de minori immigrati e delle famiglie, per la	
	valorizzaione, nel rispetto di ogni diversità, culturali ed	
	etniche.	
	La cooperativa potrà svolgere tutte le iniziative rivolte a	
	persone svantaggiate, pertanto l'elencazione dei suddetti	
	scopi sono a carattere indicativo e non tassativo.	

	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà ancora: stipulare convenzioni con personale	
	specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per	
	comprovati motivi funzionali della società; realizzare tutte	
	quelle iniziative culturali e ricreative volte alla	
	sensibilizzazione sociale; acquistare e/o gestire servizi di	
	ambulanza; istituire e/o gestire consultori familiari;	
	aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità	
	analoghe o comunque congruenti; realizzare tutte quelle	
	iniziative rivolte ai servizi socio-assistenziali; compiere	
	tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare	
	ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra citati la	
	cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,	
	statali, regionali, comunitari e di ogni altro ente emanate	
	ed emanande.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque	
	direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non	

	limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che	
	svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;	
	4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento	
	alle cooperative sociali;	
	5) istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	soliti soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge	
	385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR	
	del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni	
	necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge.	

	ARTICOLO 3 - SEDE	
	La società ha sede legale nel Comune di Agrigento.	
	La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di	
	legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi	
	nei modi, forme e termini di legge.	
	ARTICOLO 4 - DURATA	
	La società ha durata al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta). Detto termine potrà prorogarsi con	
	delibera dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il	
	diritto di recesso del socio dissenziente che verrà	
	comunicato all'organo amministrativo nei termini di cui	
	all'art.2532 c.c.e produrrà effetto così come previsto	
	nell'ultimo comma della citata norma.	
	TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI	
	ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della società è variabile ed è formato	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari (cooperatori).	
	Detto capitale può essere liberato per mezzo di conferimenti	
	in danaro, di crediti o in natura.	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art.2528	
	del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.	
	La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con	
	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli	
	art.2438 e seguenti del codice civile.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà	

	autorizzata dall'assemblea su proposta degli amministratori.	
	ARTICOLO 6 - VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI E TRASFERIMENTO	
	Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a	
	pegno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o	
	comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni	
	sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà	
	al socio il provvedimento autorizzato o di diniego nel	
	termine di giorni 60 dal ricevimento della raccomandata di	
	cui sopra. Trascorso comunque il detto termine il socio è	
	libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere	
	iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo	
	il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 dal	
	ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che	
	sull'istanza si pronunzi l'assemblea.	
	ARTICOLO 7 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai	
	conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale	
	sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da	
	tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla	
	legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in	
	vita della società nè al momento del suo scioglimento.	

	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO SOCIALE, UTILI E RISTORNI	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno, il primo si chiuderà il trentuno dicembre	
	duemilasei. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a	
	corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà	
	essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e	
	costituirà la riserva legale nella misura del 30% (trenta per	
	cento); ne destinerà parte (nella misura come per legge) al	
	fondo mutualistico attualmente prescritto dalla legge 59/92;	
	statuirà sui dividendi nei limiti di legge. E' salvo in ogni	
	caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili	
	tra soci non cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in	
	ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione dl	
	ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di	
	distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà	
	avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma	
	dell'art.2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 9 - AMMISSIONE	

	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello	
	stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è	
	illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche	
	aventi piena capacità di agire, che, per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo.	
	I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni di legge.	
	Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita	
	l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della Società. Non possono	
	essere soci coloro che esercitano in proprio attività	
	identiche o affini a quelle della Cooperativa.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci	
	volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce	
	economicamente alla formazione del capitale sociale,	
	stabilisce con la Cooperativa un rapporto in funzione del	

	quale dispone collettivamente dei mezzi di produzione, di	
	direzione e conduzione, partecipa alla elaborazione di	
	programmi di sviluppo ed alle decisioni inerenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda, partecipa responsabilmente al	
	rischio di impresa, ai risultati economici ed alla decisione	
	sulla loro distribuzione. Presta il proprio lavoro per il	
	raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione	
	della cooperativa le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività e di volume di lavoro della	
	stessa e con le modalità previste dallo Statuto e dal	
	regolamento sociale. Pertanto la posizione giuridica del	
	socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla	
	elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività	
	e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della	
	gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo	
	statuto assume valore di "patto societario".	
	I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme	
	previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.	
	Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei	
	redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali	
	dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle	
	agevolazioni tributarie. Il trattamento economico corrisposto	
	ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice	

	di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi	
	vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate	
	dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di	
	esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio/cooperativa e pertanto con le	
	esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal	
	Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri	
	eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo	
	conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 10	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve	
	presentare all'organo amministrativo e presso la sede	
	sociale domanda contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e	
	codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o	
	denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e	
	dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese	
	competente se società;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del	
	dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	

	f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro soci, o con	
	provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta	
	dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato	
	all'interessato. Entro sessanta giorni del ricevimento della	
	comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che	
	sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove	
	esistente, del sovrapprezzo. Restando obbligato a quanto	
	stabilito, in questa materia dall'organo amministrativo, e	
	naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.	
	Il socio cessa di essere tale per effetto di a)morte,	
	b)recesso, c)esclusione.	
	ARTICOLO 11 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius".	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto per assumere la qualità di socio può	
	subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In	
	tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione	

	dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà	
	presentare la domanda di ammissione di cui al presente	
	statuto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con	
	le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci	
	dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le	
	facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il	
	legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta	
	sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla	
	liquidazione del patrimonio sociale. Nel caso abbiano diritto	
	a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari	
	(che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed	
	abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli	
	stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un	
	rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei	
	diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni	
	facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti	
	patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa	
	(ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti	
	patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto	
	(eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le	
	quantità spettanti al dante causa.	
	ARTICOLO 12 - RECESSO DEL SOCIO	
	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	

	- al socio che non sia in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve	
	esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento,	
	comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con	
	raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o	
	di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	in Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento	
	della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con	
	referimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre	
	mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla	
	liquidazione della quota secondo quanto infra.	
	ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	- nel caso dell'articolo 2531;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal	
	rapporto mutualistico;	

	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;	
	- nel caso di cui all'articolo 2288 comma 1 del codice civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al	
	socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del	
	provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio	
	dagli amministratori.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	ARTICOLO 14 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE	
	Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari	
	del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto quivi in prosieguo:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata;	
	- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio	
	sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale sociale ai sensi dell'art.2545 - quinquies comma 3.	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al	
	netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in	

	base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o	
	hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo	
	rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla	
	società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio. Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai	
	sensi degli art.2545-quinquies e sexies saranno liquidate	
	agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, anche	
	a rate. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi	
	cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale. Ed il relativo	
	valore è devoluto a riserva legale. Il socio uscente o gli	
	eredi di quello defunto è obbligato verso la società nei	
	limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro	
	un anno dalla scioglimento del rapporto si manifesta	
	insolvenza della società.	
	TITOLO III - DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE	
	I soci possono adottare le loro decisioni mediante	
	consultazione scritta attraverso corrispondenza e per voto	
	scritto, salvo il metodo assembleare per le materie di cui	
	all'art.2479 del codice civile comma 4. In ogni caso devono	
	risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto della	
	decisione, il relativo parere ed il voto di ogni singolo	
	socio. L'assemblea regolarmente costituita rappresentata	

25 di 36

	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE ANNUALE	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea da	
	tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può	
	essere convocata, anzichè entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, entro centottanta se particolari	
	esigenze lo richiedono; in quest'ultimo caso l'amministratore	
	ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.	
	ARTICOLO 18 - "QUORUM" COSTITUTIVI E "QUORUM" DELIBERATIVI,	
	INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata	
	in via ordinaria od in via straordinaria, come per la	
	validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione come nelle successive, si fa riferimento	
	alle disposizioni di legge in materia di s.r.l. Hanno diritto	
	di intervenire in assemblea i soci in regola con le	
	disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in	
	assemblea di s.r.l.	
	Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le	
	disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più	
	di dieci soci. I soci imprenditori individuali possono essere	
	rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado, e dagli affini entro il secondo che collaborino	

	nell'impresa del socio.	
	L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in	
	quest' ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento	
	della riunione per potersi considerare intervenuto	
	all'assemblea il socio che lo ha espresso.	
	ARTICOLO 19 - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VOTO	
	Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al	
	voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni	
	socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la	
	quota di capitale sottoscritta. Ai soci cooperatori persone	
	giuridiche sono attribuiti non più di cinque voti. Il voto	
	deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano	
	e per iscritto, si può votare per corrispondenza purchè la	
	votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo	
	del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	telex e telegramma. Il voto per corrispondenza deve pervenire	
	alla società al momento della riunione. Il voto per	
	corrispondenza non viene computato ai fini della regolare	
	costituzione dell'assemblea in cui vengono posti in votazione	
	argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno	
	dell'avviso della convocazione. E' vietato il voto segreto.	
	ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano	

	o unico, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a	
	maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea	
	di constatare e far constatare la regolarità della	
	costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità	
	dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo	
	svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle	
	votazioni. Il presidente è assistito da un segretario	
	nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria	
	le funzioni di segretario vengono assolte da un Notaio. Di	
	ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto	
	dal presidente o dal segretario o dal Notaio, e riportato in	
	apposito libro.	
	ARTICOLO 21 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni del presente Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i	
	soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale,	
	quando ineriscono alle modificazioni del presente Statuto od	
	alla decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci, sono adottate mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti	
	- l'indicazione dei soci consenzienti	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	

	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la	
	quota di capitale sottoscritta.	
	TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 22	
	La società potrà essere amministrata, alternativamente, a	
	seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della	

	nomina:	
	a) da un Amministratore Unico ;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri,	
	da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il	
	numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione	
	della nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o	
	disgiunti.	
	La nomina avviene con decisione dei soci (o con decisione	
	dell'assemblea dei soci), fatta eccezione per i primi che	
	sono nominati in sede di atto costituito, anche tra non soci.	
	Il compenso degli amministratori è stabilito annualmente con	
	decisione dei soci. Gli Amministratori resteranno in carica	
	fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che	
	verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione , questo elegge fra i suoi membri un	
	Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione	
	della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che	
	sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di	
	impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo. Possono	
	essere nominati anche non soci; in ogni caso la maggioranza	

	sarà formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; esso dura	
	in carica tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni. Per	
	la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di	
	riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la	
	contestualità di discussione e deliberazione. Il consiglio	
	delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di	
	voti la proposta si intende respinta. E' vietato il voto	
	segreto e per rappresentanza. Se per qualsiasi causa viene	
	meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio	
	di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più	
	Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per	
	qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore,	
	decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con	
	propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo	
	amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli	
	altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti	
	di ordinaria amministrazione. La cessazione degli	
	amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	ARTICOLO 23 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	All'Organo Amministrativo sono conferiti i poteri per la	

	gestione ordinaria e straordinaria nonchè la rappresentanza	
	generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Organo Amministrativo oltre all'ammissione di nuovi soci	
	nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui	
	all'art.2528 del codice civile è autorizzato ad acquistare o	
	rimborsare le quote della società nei limiti dell'art.2529	
	del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e	
	le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi	
	richiamate; autorizza o nega la cessione delle quote sociali	
	comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il	
	provvedimento di diniego dovrà essere motivato; ha i poteri	
	concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art.2532 del	
	codice civile. All'Organo Amministrativo, altresì, compete la	
	nomina di direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in	
	genere per determinati atti o categorie di atti, come la	
	determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza	
	dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto	
	espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste	
	dall'art.2381, i poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci. Fermo quanto sopra è consentita la	
	delega delle alcune attribuzioni ad un comitato esecutivo.	
	ARTICOLO 24 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e	

	due sindaci supplenti esistente e funzionante nei casi e con	
	le modalità prescritte dalla legge. Il Presidente del	
	collegio sarà nominato dall'assemblea. Le riunioni del	
	collegio sindacale possono farsi a mezzo di teleconferenza	
	ove sia garantita la contestualità di discussione e	
	deliberazione. L'elezione dei membri del collegio è fatta in	
	proporzione alle quote possedute. Il compenso del collegio	
	sarà fissato dai soci. Il collegio dura in carica tre	
	esercizi sociali e comunque decade al momento	
	dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	sociale decorrente dalla sua nomina. Il controllo contabile	
	viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge	
	vigenti, da un revisore o da società di revisione in possesso	
	dei requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia	
	di società cooperativa.	
	ARTICOLO 25 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra	
	soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:	
	- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle	
	cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio	
	del P.M.;	
	- la validità delle deliberazioni assembleari;	
	sono devolute ad un collegio arbitrale da incardinarsi e	
	funzionare in forza degli artt.34-37 D.Lgs 5/2003, nonché in	
	forza del presente titolo di questo statuto, ed in forza di	

	quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di	
	arbitrato rituale. Il collegio sarà composto da numero tre	
	membri nominati tutti e tre dal Presidente del Tribunale di	
	Agrigento;	
	Il collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi	
	dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e	
	con le formalità previste dalla vigente normativa. Il	
	relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni	
	inderogabili di legge in materia.	
	TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 26	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più	
	liquidatori determinandone poteri e compensi.	
	ARTICOLO 27	
	Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che	
	risulterà dalla attività del liquidatore sarà devoluto come	
	di seguito:	
	- a rimborso del capitale sociale;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della	
	cooperazione previsto dalla legge n.59/92.	
	Ho indagato personalmente la volontà delle parti alle quali	
	ho letto lo statuto di cui ho curato la integrale	
	compilazione avvalendomi di persona di mia fiducia che lo ha	
	dattiloscritto con nastro indelebile; scritto in parte di mio	

36 di 36